

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
IN SENO**

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL SENATO ACCADEMICO, AL COMITATO PER
LO SPORT UNIVERSITARIO, AI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, ALLE COMMISSIONI
DIDATTICHE PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI, AI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E
AL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA
DELL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**

Art. 1**Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica.

Art. 2**Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni sono indette dal Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti, con proprio decreto, pubblicato su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento, almeno sessanta giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
2. Le votazioni sono valide se prende parte al voto almeno il 15% degli aventi diritto.

Art. 3**Disposizioni generali sull'elettorato attivo e passivo**

1. Sono elettori tutti gli studenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, presso l'Università della Calabria.
2. Sono eleggibili gli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle liste di cui al successivo articolo 10, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università della Calabria.
3. Ai fini della verifica del requisito dell'iscrizione non oltre il primo anno fuori corso di cui al precedente comma, saranno computati, nel caso di passaggio ad altro corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di trasferimento da altro Ateneo, anche gli eventuali anni di iscrizione in qualità di fuori corso al corso di studio di provenienza. Ai fini del mantenimento del diritto all'elettorato passivo, ogni passaggio/trasferimento deve avvenire non oltre il primo anno di fuori corso. In ogni caso, è ammesso un solo anno di fuori corso nell'intera carriera dello studente ed il totale degli anni di corso dello studente non può, in nessun caso, essere superiore a: quattro nel caso di iscrizione alla Laurea di primo livello, tre per la Laurea Magistrale e sei per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Il conteggio degli anni di fuori corso è azzerato al conseguimento del titolo di studio. Successivamente al conseguimento del titolo di studio, l'iscrizione ad un corso di laurea di pari livello o inferiore comporta la perdita del diritto all'elettorato passivo.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle votazioni, abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente comma 2 o risultino trasferiti presso altre Università, come da appositi elenchi che saranno predisposti dagli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



riguardanti la carriera degli studenti e verificati dalla Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo articolo 8.

5. Gli studenti appartenenti all'Unione Europea godono dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui al presente Regolamento. Gli studenti non appartenenti all'Unione Europea godono dell'elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi ad eccezione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico per i quali godono del solo elettorato attivo.

Art. 4**Elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico e il Comitato per lo Sport Universitario**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ai corsi di studio attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti, nonché ai corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Ateneo e al corso di Specializzazione in Patologia Clinica.
2. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi di cui al comma precedente, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università della Calabria.

Art. 5**Elettorato attivo e passivo per i Consigli di Dipartimento, le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, i Consigli di Corso di Studio e il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti e ai Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nonché ai corsi di studio attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti. Gli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti esercitano l'elettorato attivo in seno ai Consigli di Corso di Studio corrispondenti nel nuovo ordinamento, ove costituiti.
2. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi di cui al comma precedente, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale.
3. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti alla Scuola medesima.
4. Laddove siano previsti i Consigli Unificati dei Corsi di Studio e/o i Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio, gli studenti iscritti ai corsi di studio concorrenti, costituiti in collegio unico, godono dell'elettorato attivo e passivo per i medesimi Consigli.

Art. 6**Numero membri eleggibili**

1. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in seno agli organi di cui al precedente articolo 1 è indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
2. L'elezione degli studenti avviene mediante presentazione di liste.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



3. I seggi sono assegnati proporzionalmente ai suffragi ricevuti.

Art. 7**Durata della carica e decadenza**

1. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.
2. Gli eletti durano in carica due anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, gli stessi decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto lo status di studente dell'Università della Calabria per effetto di legge, di trasferimento presso altra sede universitaria o di qualsiasi altra causa.
3. Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la Laurea e presenti domanda di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale del quale sia stato pubblicato il bando, non decade e resta in carica fino al termine del predetto mandato se la domanda ha esito favorevole. In nessun caso, la permanenza in carica prevista dal presente comma potrà protrarsi oltre l'originaria scadenza del mandato. La sussistenza delle condizioni di permanenza in carica viene verificata in occasione della convocazione della prima adunanza utile successiva alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di ammissione previste dal bando al quale l'interessato ha partecipato. Resta esclusa la possibilità di mantenere la carica elettiva attraverso qualsiasi procedura di immatricolazione in deroga a quanto previsto nei bandi.
4. Il rappresentante di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al Rettore l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione al Corso di Laurea Magistrale.
5. Nel caso di non sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 3, il rappresentante degli studenti sarà immediatamente dichiarato decaduto mediante apposito provvedimento rettorale e si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
6. La norma di cui al precedente comma 3 non si applica ai rappresentanti degli studenti eletti in seno ai Consigli di Corso di Studio, ad eccezione dei Consigli Unificati dei Corsi di Studio e dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio per i quali sia stata indicata la consistenza della rappresentanza studentesca in termini esclusivamente numerici. Non si applica, altresì, ai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento ed alla Commissione didattica paritetica docenti-studenti, laddove detti organi non esercitino la loro competenza sul Corso di Laurea Magistrale specificato nella dichiarazione e ove la consistenza delle rappresentanze studentesche sia determinata con riferimento al corso di studio di appartenenza.
7. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria; l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute di detti organi, attestata e comunicata dai rispettivi presidenti al Rettore, comporta la decadenza dal mandato. Tale decadenza è formalizzata con apposito provvedimento rettorale.
8. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante in seno agli organi di cui al precedente articolo 1, subentra il primo dei non eletti, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella graduatoria delle rispettive liste di provenienza. Ove le liste di provenienza fossero esaurite, subentra il primo dei non eletti, seguendo l'ordine delle preferenze riportate nella graduatoria delle altre liste. Il nominativo che subentra per surrogazione dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
9. In nessun caso si procede ad elezioni suppletive, fatta eccezione per la Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti. Nel caso in cui non sia possibile la surrogazione, nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, i rappresentanti degli studenti decaduti sono sostituiti dai rappresentanti degli

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento appartenenti alla medesima lista secondo l'ordine delle preferenze dagli stessi conseguite ovvero, in mancanza, dai rappresentanti degli studenti appartenenti alle altre liste seguendo l'ordine delle preferenze riportate.

Art. 8**Commissione Elettorale Centrale**

1. La Commissione Elettorale Centrale si compone di tre membri: un Professore di ruolo, con funzioni di Presidente, delegato dal Rettore, un Ricercatore ed una unità di personale tecnico-amministrativo delegata dal Direttore Generale.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area Amministrativa.
3. I componenti della Commissione Elettorale Centrale sono nominati dal Rettore che provvede, altresì, alla nomina dei membri supplenti.
4. La Commissione esplica le funzioni ad essa demandate dal presente Regolamento e provvede, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
5. Entro il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, l'Amministrazione potrà in essere le azioni necessarie per procedere alla pubblicazione degli elenchi degli elettori, completi dei dati necessari per lo scopo ed in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento, nonché sulle pagine web dei Dipartimenti.
6. Tutti i dati relativi agli elenchi degli elettori saranno forniti dagli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi riguardanti la carriera degli studenti.
7. Ogni elettore può prendere visione degli elenchi e ricorrere avverso eventuali errori e/od omissioni entro il termine perentorio delle ore 12:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
8. La Commissione Elettorale Centrale decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi, sulle integrazioni e sulle rettifiche entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.
9. Qualora uno studente formalizzi la propria iscrizione in un momento successivo alla data prevista per la pubblicazione degli elenchi degli elettori, e comunque entro la data di svolgimento delle operazioni di voto, ha diritto all'elettorato attivo e, per lo scopo, potrà produrre formale istanza di inserimento in detti elenchi al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che, anche con il supporto degli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi riguardanti la carriera degli studenti, attesterà il possesso del requisito. Detta attestazione sarà comunicata, a cura degli uffici, al Presidente del seggio ed integrerà conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo. La medesima attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce al registro dei votanti, dovrà essere allegata al verbale del seggio.
10. I lavori istruttori della Commissione Elettorale Centrale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, la Commissione curerà la pubblicazione dei relativi documenti su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento.

Art. 9**Liste dei candidati**

1. Ciascuna lista dei candidati, contrassegnata da un simbolo e dalla relativa denominazione formata da non più di quattro vocaboli, dovrà essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 10.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. I presentatori di lista, di cui al successivo articolo 10, comma 1, dovranno, nel loro interesse, evitare che la denominazione utilizzata possa facilmente confondersi con quella di altra lista già presentata ovvero con la denominazione di un'associazione studentesca regolarmente accreditata. È consentito l'inserimento di elementi grafici comuni a più liste a condizione che sussista il consenso dei responsabili delle liste precedentemente presentate.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, la Commissione Elettorale Centrale invita il responsabile di lista a modificare la denominazione entro tre giorni lavorativi successivi all'avvenuta comunicazione, pena l'esclusione dalle elezioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti non sono ammesse candidature della stessa persona in liste diverse: in caso di più candidature le stesse saranno annullate per tutte le liste.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono, altresì, ammesse candidature della stessa persona in seno ad organi diversi.
6. Sono ammesse esclusivamente candidature della stessa persona in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di Dipartimento, in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Dipartimento ovvero in seno al Comitato per lo Sport Universitario ed al Consiglio di Dipartimento.
7. I presentatori di una lista per l'elezione dei rappresentanti presso un organo non possono presentare altra lista per lo stesso organo.
8. Ogni studente non può sostenere più di una lista. In caso di sottoscrizione di più liste per l'elezione in seno a uno stesso Organo, tali sottoscrizioni vengono considerate nulle.

Art. 10**Modalità di presentazione delle liste**

1. Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del cinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, dovranno essere depositati, presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, la denominazione delle liste, i nomi e le firme dei responsabili di lista (un titolare e un supplente per ogni lista che si intenda presentare) con l'indicazione dei relativi recapiti. Tali responsabili saranno i referenti delle liste presso gli Uffici Amministrativi per tutte le operazioni correlate allo svolgimento delle elezioni di cui al presente Regolamento. Le firme dei responsabili di lista dovranno essere autenticate secondo le modalità indicate al successivo comma 11.
2. Le liste dei candidati e la documentazione di cui al successivo comma 5, chiuse e sigillate in apposito plico, dovranno essere presentate personalmente e direttamente dal responsabile (titolare o supplente) di ciascuna lista, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo. Non saranno accettati plichi se presentati da persona diversa dal responsabile di lista (titolare o supplente). Il termine di presentazione è perentorio. Ove tale termine dovesse cadere di sabato o di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Ogni plico verrà immediatamente dato in consegna all'Ufficio Elettorale d'Ateneo, il quale ne curerà la custodia fino all'avvio degli adempimenti di cui al comma 1 del successivo articolo 11.
3. Il plico dovrà essere firmato dal responsabile di lista sui lembi di chiusura e recare all'esterno la dicitura "NON APRIRE - ELEZIONI STUDENTESCHE" e la denominazione della lista elettorale.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di Ateneo con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposto sul plico sigillato.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



5. Unitamente all'elenco di tutti i candidati della lista, chiaramente indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di iscrizione, Dipartimento, Corso di Studio, Corso di Dottorato di Ricerca, Corso di Specializzazione e numero di matricola, ove presente, suddivisi per ciascun organo in numero non superiore alla consistenza dei membri eleggibili nello stesso organo, devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di accettazione della candidatura, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale di Ateneo e sottoscritta dal candidato;
 - b) dichiarazione di presentazione della lista, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale di Ateneo e sottoscritta da un numero di studenti, che godano dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista si riferisce, non inferiore a quanto di seguito indicato:
 - Consiglio di Amministrazione - Senato Accademico: n. 300 studenti. Qualora le candidature non vengano presentate per entrambi gli organi, il numero di firme richiesto sarà ridotto in proporzione del 50%;
 - Comitato per lo Sport Universitario: n. 100 studenti;
 - Consigli di Dipartimento - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti: n. 15 studenti per ciascun organo, in caso di numerosità massima di studenti iscritti ai corsi di studio su cui il Dipartimento esercita la propria competenza fino a 1000;
 - Consigli di Dipartimento - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti: n. 25 studenti per ciascun organo, in caso di numerosità di studenti iscritti ai corsi di studio su cui il Dipartimento esercita la propria competenza compresa tra 1001 e 2.500;
 - Consigli di Dipartimento - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti: n. 30 studenti per ciascun organo, in caso di numerosità di studenti iscritti ai corsi di studio su cui il Dipartimento esercita la propria competenza oltre 2500;
 - Consigli di Corso di Studio, i Consigli Unificati dei Corsi di Studio e i Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio: n. 5 studenti;
 - Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica: n. 5 studenti.
6. Le firme di sostegno per la presentazione di candidature in seno al Comitato per lo Sport Universitario non sono dovute se è stata presentata lista con la stessa denominazione sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Senato Accademico.
7. Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle firme di sostegno delle candidature sono invalidate.
8. I modelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 saranno resi disponibili su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento.
9. Nell'apposito modello per la raccolta delle firme di sostegno, ciascun firmatario dovrà essere identificato con numero di matricola, ove previsto, cognome e nome, luogo e data di nascita, Dipartimento, Corso di studio, Corso di Dottorato di Ricerca, Corso di Specializzazione, estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, con l'indicazione del luogo, del numero e della data di emissione. La responsabilità dell'esattezza dei dati e dell'autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori è del responsabile di lista che, per lo scopo, sottoscrive i relativi modelli.
10. Su tutti i modelli relativi alle lettere a) e b) del precedente comma 5 dovranno essere apposte le firme del Responsabile di lista, pena la non validità della dichiarazione sottoscritta.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



11. Tutte le firme dei Responsabili di lista sulle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 devono essere apposte davanti al Direttore Generale o a persone da lui delegate, ovvero davanti al Direttore di Dipartimento di afferenza o a persone da lui delegate, i quali procederanno alla relativa autenticazione.
12. Le liste dei candidati, dei sottoscrittori, nonché i nomi dei responsabili delle stesse, devono essere presentati oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico e redatti su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale e reso disponibile su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento.
13. Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data delle elezioni, dovrà essere depositato, presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, l'elenco relativo alla designazione dei rappresentanti di lista in ragione di due rappresentanti (un titolare e un supplente per ogni lista che si intenda presentare) per ciascuno dei seggi elettorali di cui al successivo articolo 13, con l'indicazione dei relativi recapiti, redatto su apposito modello disponibile su pagina web del Portale appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento e firmato dal responsabile di lista.
14. Tutte le firme dei Responsabili di lista sul modello contenente l'elenco dei rappresentanti di lista nei vari seggi devono essere apposte davanti al Direttore Generale o a persone da lui delegate, ovvero davanti al Direttore del Dipartimento di afferenza o a persone da lui delegate, i quali procederanno alla relativa autenticazione.
15. L'elenco dei rappresentanti di lista nei vari seggi deve essere presentato oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico e redatto su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale e reso disponibile su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11**Adempimenti successivi alla presentazione delle liste**

1. Entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste e della documentazione di cui al comma 5 del precedente articolo 10, la Commissione Elettorale Centrale procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di presentazione, alla presenza dei responsabili di lista e assegna un numero progressivo a ogni lista. Su ogni foglio contenuto nel plico deve essere apposto lo stesso numero di protocollo apposto all'esterno del medesimo plico. La Commissione, preso atto della documentazione contenuta in ciascun plico, procede al rilascio di apposita ricevuta, predisposta in duplice esemplare, firmata dal Presidente della Commissione e controfirmata dal responsabile di lista. Del giorno e dell'ora dell'apertura dei plichi, verrà comunque dato avviso sulla pagina web del Portale di Ateneo appositamente dedicata alle elezioni.
2. Successivamente, la Commissione Elettorale Centrale dà inizio alla fase del controllo articolato nelle seguenti fasi:
 - a) verifica, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, della completezza e della conformità della documentazione presentata;
 - b) verifica a campione dell'esattezza dei dati e dell'autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori. Ove venisse riscontrata la non veridicità di tali dati, si procederà all'annullamento delle firme di sostegno non valide. Nel caso in cui il numero dei sottoscrittori dovesse risultare inferiore a quanto indicato nel comma 5 del precedente articolo, si procederà all'esclusione dalla competizione elettorale della lista e dei candidati ad essa collegati.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale trasmette quindi agli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi riguardanti la carriera degli studenti, per il tramite del segretario della Commissione,

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



l'elenco dei candidati ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. I candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature sono esclusi dalla competizione elettorale. Il candidato escluso non è sostituibile.

4. Esaurita la fase del controllo, la Commissione cura la pubblicazione delle liste ammesse alla competizione elettorale su pagina web del Portale di Ateneo, appositamente dedicata alle elezioni di cui al presente Regolamento.
5. Avverso errori od omissioni nelle liste di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle liste medesime, alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro il sesto giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.
6. La pubblicazione delle liste definitive deve avvenire entro il termine perentorio del quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 12**Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, ecc., da parte di candidati, associazioni e organizzazioni interessati alla competizione, è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione ed equamente suddivisi fra le liste presentate.
3. E' vietata l'esposizione di materiale propagandistico in spazi diversi da quelli appositamente individuati dall'Area Risorse Mobiliari e Immobiliari.
4. Nei giorni fissati per le votazioni e in quello ad essi precedente è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale.
5. Costituiscono atti di propaganda elettorale:
 - l'affissione di manifesti elettorali;
 - la distribuzione di qualsiasi materiale atto a orientare il voto;
 - ogni attività inerente, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale che abbia lo scopo di influenzare gli elettori.
6. Ove venga a conoscenza di violazioni dei divieti di cui ai precedenti commi, il Presidente del seggio informa prontamente la Commissione Elettorale Centrale.
7. Ove la segnalazione delle suddette violazioni dovesse pervenire da altri soggetti, sarà presa in considerazione dalla Commissione solo se sufficientemente documentata.
8. La Commissione, accertata la fondatezza di quanto rappresentato, ne dà, senza indugio, comunicazione al Rettore ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 33.

Art. 13**Seggi elettorali**

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto del Rettore.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. La Commissione Elettorale Centrale, sentito il Consiglio degli Studenti, determina il numero e l'ordine dei seggi elettorali in base al numero di iscritti afferenti a ciascun Dipartimento e fissa i criteri di assegnazione degli elettori presso ciascun seggio.
3. La Commissione Elettorale Centrale stabilisce, altresì, sentito il Consiglio degli Studenti, l'ubicazione dei seggi sulla base delle indicazioni fornite, allo scopo, dai Direttori di Dipartimento entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle votazioni. L'ubicazione del Seggio n. 1, stabilita in ragione della peculiarità e della complessità delle funzioni ad esso demandate, è determinata dal Rettore.
4. Ciascun seggio elettorale è composto da quattro dipendenti idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali quello di grado più elevato o con maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello di grado o di anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Il numero dei componenti di un seggio elettorale può essere incrementato in ragione della consistenza numerica dell'elettorato attivo assegnato ovvero della peculiarità del seggio stesso.
5. Il Presidente designa tra i membri del seggio il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
6. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
7. I componenti del Seggio n. 1 sono individuati dal Direttore Generale. I componenti dei rimanenti seggi sono individuati dai Direttori dei Dipartimenti interessati tra il personale in servizio presso ciascun Dipartimento. Tali nominativi dovranno essere comunicati alla Commissione Elettorale Centrale entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle votazioni. I componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. Con il medesimo provvedimento saranno nominati altresì i membri supplenti.
8. In caso di assenza di uno o più componenti, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale provvede alla sostituzione con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina di cui al comma precedente. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso si rendano necessarie ulteriori sostituzioni. In caso di assenza del Presidente all'ora stabilita per la costituzione del seggio, assumerà le funzioni di Presidente il dipendente di grado più elevato o con maggiore anzianità di servizio tra i componenti del seggio con contestuale integrazione di uno scrutatore supplente.
9. Il Presidente del Seggio n° 1 svolge funzioni di coordinamento di tutte le operazioni elettorali.
10. Con il medesimo decreto, di cui al precedente comma 7 saranno nominati i rappresentanti di lista per ciascun seggio di cui all'articolo 10, comma 13.
11. L'allestimento dei seggi avverrà a cura di personale all'uopo incaricato dal Direttore Generale.
12. Con provvedimento motivato, inserito a verbale, il Presidente del seggio elettorale può allontanare dall'aula lo scrutatore, il responsabile di lista, il rappresentante di lista o l'elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore ne informa la Commissione Elettorale Centrale che procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.

Art. 14**Accesso ai seggi**

1. Possono accedere ai seggi elettorali gli aventi diritto, regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi elettorali, i rappresentanti di lista ed i responsabili di lista. Inoltre, hanno accesso ai predetti seggi i membri della Commissione Elettorale Centrale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali e possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
3. I candidati possono assistere allo spoglio delle schede ma non possono intervenire.

Art. 15**Insedimento del seggio**

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire il giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni secondo l'orario indicato nel decreto rettorale di costituzione dei seggi.
2. Nel medesimo giorno, i componenti del seggio elettorale si riuniscono per acquisire dall'Ufficio Elettorale di Ateneo il materiale necessario all'esercizio del voto (timbro tondo dell'Ateneo, matite copiative, registro dei votanti, schede elettorali, verbali, tabelle di scrutinio e materiale di cancelleria). Tale materiale verrà opportunamente sigillato e custodito.
3. Nelle aule sedi di seggio l'attività didattica è sospesa 24 ore prima dell'orario di inizio delle votazioni e fino al termine delle operazioni di spoglio.
4. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le varie votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro tondo dell'Ateneo e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
5. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate per ciascun organo facendone menzione nel verbale; procede, quindi, al controllo delle urne destinate al seggio, sigillandone il coperchio e le feritoie superiori atte all'introduzione delle schede votate.
6. Il Presidente del seggio ha il compito specifico di controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
7. Per la vigilanza dei seggi e del relativo materiale durante lo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio e durante le eventuali sospensioni, il Presidente del seggio si avvale di personale all'uopo incaricato dal Direttore Generale.

Art. 16**Diritto al voto**

1. In ogni seggio elettorale gli elettori devono trattenersi solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano il proprio libretto universitario o tesserino mensa, muniti di fotografia, ovvero un valido documento di identità.
3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio. Tale diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso il Seggio n.1, previa verifica del mancato esercizio del diritto di voto presso il seggio nel cui registro l'elettore risulti regolarmente iscritto.
4. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

Art. 17**Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e negli orari indicati nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale, dopo aver rimosso il sigillo dalle feritoie delle urne, dichiara aperte le votazioni.
3. Il Presidente cura, anche con l'ausilio di uno scrutatore, l'identificazione dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna del registro dei votanti e autenticando la firma che l'elettore è tenuto ad apporre sullo stesso registro.
4. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nel registro dei votanti o i dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà esercitare il diritto di voto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione che confermi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, rilasciata dagli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi riguardanti la carriera degli studenti
5. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce al registro dei votanti o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale del seggio.

Art. 18**Espressione di voto e preferenze**

1. Il Presidente o uno dei componenti il seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e le schede elettorali.
2. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere le schede restituendole unitamente alla matita copiativa.
3. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, le schede votate nelle rispettive urne attraverso l'apposita feritoia.
4. Il voto di lista viene espresso tracciando con matita copiativa un segno sul quadrato a fianco della denominazione corrispondente alla lista prescelta.
5. Ogni elettore può contrassegnare solo una lista ed esprimere una sola preferenza.
6. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nella apposita riga, nome e cognome, o il cognome, oppure utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, se esplicitate all'atto della presentazione della candidatura.
7. In caso di omonimia tra candidati della stessa lista, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero l'opposizione di altri segni e/o di indicazioni, comporta l'annullamento del voto di preferenza.
9. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.
10. Se l'elettore non ha indicato alcuna lista ma ha espresso la preferenza per un candidato della stessa, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Art. 19

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**Schede nulle**

1. Sono nulle:
 - a) le schede non vidimate nelle forme previste dal precedente articolo 15;
 - b) le schede nelle quali il voto di lista o la preferenza non risultino espressi con matita copiativa;
 - c) le schede che presentino scritture e/o segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore;
 - d) le schede sulle quali sia stata contrassegnata più di una lista;
2. Nel caso in cui l'elettore esprima la preferenza per una sola lista ma indichi un numero di preferenze maggiore del massimo il voto viene assegnato alla lista e non ai candidati. Se l'elettore contrassegni più di una lista ovvero indichi preferenze in più liste la scheda è nulla.
3. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 20**Sospensione delle votazioni**

1. In caso di disordine o di incidenti, il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l'intervento della forza pubblica per fare espellere coloro che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
2. Qualora i disordini o gli incidenti configurino un'ipotesi di reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia. In caso di tumulti o di incidenti di particolare gravità, quando ricorrano gli estremi di urgenza, il Presidente è autorizzato a richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

Art. 21**Dichiarazione di nullità e ripetizione della votazione**

1. Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale Centrale ne informa prontamente il Rettore il quale, con proprio provvedimento, dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio e indice la nuova votazione nel seggio in questione entro il termine massimo di due giorni lavorativi.

Art. 22**Chiusura delle votazioni**

1. Al termine delle operazioni di voto relative al primo giorno fissato per le elezioni, il Presidente del seggio sigilla le urne contenenti le schede votate e richiude in un unico plico le schede vidimate, tutti gli atti riguardanti la votazione, nonché il timbro tondo dell'Ateneo e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendo la propria firma e facendovi apporre quella del segretario, di un componente del seggio e/o dei rispettivi rappresentanti di lista presenti a tali operazioni.
2. Indi, il Presidente aggiorna la votazione all'ora fissata del giorno successivo, assicurandosi che tutti gli accessi dell'aula vengano regolarmente chiusi e sigillati e che le luci siano lasciate accese.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sul registro dei votanti e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

Art. 23**Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Le stesse devono essere svolte secondo il seguente ordine:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Senato Accademico
 - Comitato per lo Sport Universitario
 - Consigli di Dipartimento
 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
 - Consigli di Corso di Studio
 - Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
4. Il Presidente, coadiuvato dai componenti il seggio, estrae ad una ad una le schede dall'urna dispiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la denominazione della lista votata e la preferenza ivi contenuta.
5. Indi, ripone le schede assieme a quelle già scrutinate e recanti lo stesso voto di lista.
6. Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta timbrate e siglate dal Presidente.
7. Gli scrutatori annotano, separatamente, sulle apposite tabelle di scrutinio, il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato, in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nominativo.
8. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, il Presidente ne dà atto con apposita annotazione nel verbale. Tale scheda viene esclusa dallo spoglio e riservata al giudizio del Presidente del seggio n° 1.
9. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle di scrutinio e ogni altro utile documento.
10. In tal caso, il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e del materiale elettorale durante la chiusura del seggio.

Art. 24**Voti di lista e preferenze**

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabelle di scrutinio e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze riportate da ciascun candidato.
2. Provvede, quindi, a raggruppare separatamente per ciascun organo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Comitato per lo Sport Universitario, Consiglio di Dipartimento, Commissione didattica paritetica docenti-studenti, Consigli di Corso di Studio, Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica) il materiale del seggio nei seguenti plichi:

Plico n. 1 recante la dicitura -

Seggio n. ___ ATTI DEL SEGGIO e contenente:

- a) schede valide (*suddivise per lista*);
- b) schede nulle (*suddivise per lista*);
- c) schede bianche (*suddivise per lista*).

Plico n. 2 recante la dicitura -

Seggio n. ___ ATTI DEL SEGGIO e contenente:

- a) prima copia dei verbali del seggio;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



- b) prima copia delle tabelle di scrutinio;
- c) registro dei votanti;
- d) matite copiative.

Plico n. 3 recante la dicitura -

Seggio n. ___ ATTI DEL SEGGIO e contenente:

- a) schede vidimate e non utilizzate;
- b) schede non vidimate.

Plico n. 4 recante la dicitura -

Seggio n. ___ ATTI DEL SEGGIO e contenente:

- a) la seconda copia del verbale;
- b) la seconda copia delle tabelle di scrutinio;
- c) schede contestate.

Plico n. 5 recante la dicitura -

Seggio n. ___ ATTI DEL SEGGIO e contenente:

- a) materiale di cancelleria utilizzato dal seggio;
- b) timbro tondo dell'Ateneo.

3. I plichi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 sigillati, timbrati e firmati all'esterno dai componenti il seggio, sono trasmessi all'Ufficio Elettorale di Ateneo.
4. Il plico n. 4 sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è trasmesso al Presidente del Seggio n.1, nella sede all'uopo ad esso assegnata, idonea a custodire detto materiale con adeguata garanzia di sicurezza.

Art. 25

Operazioni di spoglio del Presidente del seggio n. 1

1. Il Presidente del seggio n. 1 accerta il numero dei votanti ai fini della verifica del quorum per la validità delle votazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.
2. Lo stesso, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide in merito alle schede contestate e, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista, nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.
3. Sono escluse dall'assegnazione di seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

Art. 26

Cifre elettorali

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Art. 27

Assegnazione dei seggi

1. Per l'assegnazione dei seggi si applica il metodo D'Hondt.
2. Il Presidente del seggio n. 1 procede, pertanto, per ognuna delle elezioni, alle seguenti operazioni:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



- a) dividere ciascuna cifra elettorale successivamente per una, due, tre, ecc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) individuare, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegnare a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
3. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
4. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti rispettivamente ottenuti.
5. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi hanno libero accesso presso la sala adibita a dette operazioni i componenti della Commissione Elettorale Centrale, i responsabili di lista ed i rappresentanti di lista.

Art. 28**Proclamazione degli eletti**

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, il Presidente del seggio n. 1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.
2. Indi, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate, seguendo, nel caso di parità di cifre individuali, l'ordine della minore età anagrafica, secondo l'ordine di scrutinio riportato nel precedente articolo 23.
3. Ove in seno alle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, ai Consigli Unificati dei Corsi di studio e ai Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio siano previste rappresentanze degli studenti per ciascun corso di studio su cui i predetti organi esercitano la loro competenza, risulteranno eletti nell'ordine:
 - per ciascun Corso di Laurea: il/i candidato/i che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, ha/hanno riportato la cifra individuale più elevata;
 - per ciascun Corso di Laurea Magistrale: il/i candidato/i che, nell'ordine della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, ha/hanno riportato la cifra individuale più elevata.
4. Nel caso in cui non sia possibile assegnare il seggio spettante ad una lista per mancanza di candidature in un determinato corso di studio, il medesimo seggio sarà attribuito ad altra lista, secondo l'ordine dei quozienti ottenuti dalle liste concorrenti, e risulterà eletto il candidato, iscritto al predetto corso di studio, che abbia riportato la cifra individuale più elevata.
5. Ove in nessuna delle liste concorrenti siano presenti candidati iscritti a determinati corsi di studio, risulteranno eletti, secondo l'ordine di assegnazione dei seggi a ciascuna lista, i candidati più votati, dopo quelli già eletti, a prescindere dal corso di studio cui gli stessi sono iscritti, risultanti dalla differenza tra

$$N_{CS} - N_{RSE}$$

ove

N_{CS} = numero corsi di studio su cui l'organo esercita la competenza

N_{RSE} = numero rappresentanti studenti già eletti.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



6. Nel caso in cui in seno ai Consigli Unificati dei Corsi di studio e/o in seno ai Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio sia prevista una consistenza delle rappresentanze studentesche in misura inferiore ai corsi di studio su cui i medesimi Organi esercitano la loro competenza, risulteranno eletti, secondo l'ordine di assegnazione dei seggi a ciascuna lista, i candidati più votati nei rispettivi corsi di studio.

Art. 29**Verbale del seggio n. 1**

1. Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, il segretario del seggio n. 1 redige apposito verbale riepilogativo generale di proclamazione degli eletti, in duplice copia, controfirmato dal Presidente.
2. Il Presidente del seggio n. 1 cura la trasmissione immediata, alla Commissione Elettorale Centrale, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, di una copia del verbale riepilogativo generale di proclamazione degli eletti.
3. L'altra copia del verbale riepilogativo generale di proclamazione degli eletti, unitamente al materiale contenuto nel plico n. 4 di ciascun seggio (seconda copia dei verbali, seconda copia delle tabelle di scrutinio, schede contestate) è trasmessa, con le medesime modalità, all'Ufficio Elettorale di Ateneo.

Art. 30**Ricorsi**

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio Elettorale di Ateneo, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale, integrata dal Presidente del seggio n. 1, entro le ore 12:00 del settimo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.
4. La Commissione decide a maggioranza con provvedimento definitivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il segretario della Commissione non ha diritto di voto.
6. Il verbale conclusivo della Commissione Elettorale Centrale deve riportare i dati contenuti nel verbale riepilogativo generale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dalla stessa Commissione in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
7. Il verbale è redatto in duplice copia.
8. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti della Commissione Elettorale Centrale, viene trasmessa, a cura del segretario della Commissione, al Rettore. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, all'Ufficio Elettorale di Ateneo.
9. I nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica sono comunicati, a cura dell'Ufficio Elettorale di Ateneo, al Presidente del Comitato per lo Sport Universitario, ai Direttori di Dipartimento e al Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. I medesimi nominativi sono, altresì, comunicati agli uffici dell'Amministrazione preposti ai servizi riguardanti la carriera degli studenti, che dovranno

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



provvedere a comunicare tempestivamente al Rettore qualsiasi variazione che interverrà nello status dei candidati eletti.

Art. 31**Ineleggibilità**

1. Non può essere nominato membro degli Organi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.

Art. 32**Incompatibilità**

1. È fatto divieto ai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico di:
 - a) essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento;
 - b) fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;
 - c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, intendendo tale incompatibilità riferita a incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici;
 - d) ricoprire cariche negli organi elettivi e di governo degli enti territoriali, ovvero in enti e società alla cui amministrazione partecipino enti pubblici;
 - e) ricoprire cariche negli organi costituzionali elettivi e di governo nazionali e nel parlamento europeo;
 - f) far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche, nonché presso fondazioni universitarie;
 - g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.)
2. La carica di membro del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui l'eletto venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente 1° comma, è tenuto a presentare al Rettore dichiarazione scritta di opzione entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica di membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore, in ogni caso, può procedere d'ufficio alla verifica di eventuali incompatibilità.

Art. 33**Sanzioni disciplinari**

1. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto sarà perseguito disciplinarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 16 del Regio Decreto Legge 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Art. 34**Disposizioni finali**

1. Nel caso in cui vi siano studenti che rivestano anche la qualifica di personale tecnico-amministrativo o di professore o di ricercatore, l'elettorato attivo e passivo è attribuito per la categoria preminente, ovvero quella nella quale si esercita l'attività lavorativa.